



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32093** del registro di Segreteria avente ad
oggetto il conto giudiziale **n. 85563** dell'agente contabile **RUDE
FRANCESCA** - consegnatario di beni mobili dell'Ispettorato territoriale del
Lavoro di Padova, addetto alla gestione degli attestati di conducente - reso
per il periodo **01.07.2022 – 31.12.2022**, depositato il **21.03.2024**

Vista la relazione **n. 301/2024** del 9.7.2024 del Magistrato istruttore del
conto;

Vista la memoria depositata in giudizio Ispettorato Territoriale del Lavoro in
data 4 novembre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con
l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons.

	Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 301/2024 del 09.07.2024 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 85563 dell’agente contabile RUDE FRANCESCA -	
	consegnatario di beni mobili dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di	
	Padova, addetto alla gestione degli attestati di conducente - riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del	
	conto, reso per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022 , depositato il 21.03.2024 .	
	Richiamata l’operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli	
	articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n.	
	254 “ <i>Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri</i>	
	<i>delle amministrazioni dello Stato</i> ”, il magistrato relatore rilevava in	
	particolare che:	
	- sotto il profilo formale, il conto del consegnatario era stato parificato dal	
	Capo dell’Ispettorato Territoriale ed era corredato dal visto di regolarità	
	amministrativa/contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale dello	
	Stato di Padova e Rovigo. Risultava trasmessa la relazione prevista dall’art.	
	139, c. 2, C.G.C. attestante la regolarità della nomina dell’agente contabile	
	Rude Francesca e l’avvenuta parificazione del conto da parte del	
	Responsabile del procedimento;	
	- sotto il profilo sostanziale, il conto era stato compilato su modello analogo	
	a quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per i consegnatari dei beni, ed era	
	quindi idoneo a rappresentare la gestione contabile del consegnatario come	
	previsto ex art. 140, comma 2, C.G.C..	
	2	

	2. Tuttavia, essendosi verificato nel corso dell'esercizio un passaggio di	
	consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante, ai sensi	
	degli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 16, 26 e 27 del d.P.R. n.	
	254/2002, occorre dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della	
	procedura seguita, dovendo anche risultare: a) la materiale ricognizione a	
	quantità e a valore dei beni inseriti nell'inventario o in altre scritture	
	contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in	
	consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello	
	subentrante; b) la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei	
	beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); c)	
	eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali	
	discostamenti (mod. 98 C.G.); d) l'accertamento dell'esistenza di beni in	
	condizioni di precario uso o mancanti; e) l'allegazione del mod. 130 PGS	
	relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; f) le eventuali	
	osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.	
	Nel caso di specie invece, il verbale di passaggio di consegne allegato al	
	conto risultava redatto in forma sintetica (non riportando tutte le indicazioni	
	contenute nel mod. 99 C.G.), mancava del registro relativo alla situazione	
	dei buoni di carico e scarico (mod. 130 P.G.S.), ed era carente del controllo	
	sulla regolarità delle scritture contabili.	
	3. Nonostante il prospetto presentato fosse sostanzialmente idoneo a	
	rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, ai	
	sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c, il magistrato istruttore riteneva che le criticità	
	prospettate in merito al passaggio di consegne tra agente cessante e agente	
	subentrante rendessero necessaria l'iscrizione a ruolo di udienza del conto.	
	3	

	4. In data 4 novembre 2024, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova	
	intervenedo nel giudizio, depositava una memoria difensiva con la quale,	
	anzitutto, rimarcava la propria autonomia regolamentare, amministrativa,	
	organizzativa e contabile e la sottoposizione alla vigilanza del Ministro del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) oltre che la regolarità del conto,	
	come emergente dalla stessa relazione del magistrato.	
	Richiamati i contenuti del conto, evidenziava che il verbale di passaggio di	
	consegne, pur se non redatto sul modello 99, dava conto dell’avvenuta	
	ricognizione materiale dei beni e della coincidenza dei beni con le scritture	
	che si rilevavano dall’inventario e dunque, non ravvisandosi le paventate	
	irregolarità, chiedeva si disponesse il discarico dell’Agente contabile e	
	l’archiviazione del procedimento.	
	L’agente contabile non presentava memorie difensive.	
	5. All’udienza odierna, presenti l’agente contabile e il rappresentante	
	dell’Amministrazione, il Pubblico Ministero, tenuto conto della natura delle	
	irregolarità contestate e degli orientamenti in merito della giurisprudenza	
	contabile, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e per il	
	discarico dell’agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, c. 2,	
	3 C.G.C., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto rilevanti sotto il	
	profilo della corretta gestione contabile.	
	In particolare, in adesione con quanto già segnalato da parte del magistrato	
	istruttore del conto, non si ravvisano irregolarità né sotto il profilo formale,	
	risultando il conto debitamente parificato e corredato del visto di regolarità	
	4	

	amministrativo/contabile del Direttore della Ragioneria territoriale	
	competente, né sotto il profilo sostanziale, essendo il conto idoneo a	
	rappresentare le risultanze della gestione.	
	7. Relativamente al verbale di passaggio di consegne tra consegnatario	
	cessante e consegnatario subentrante, l’art. 26 del DPR 254/2002 dispone	
	che <i>“In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni</i>	
	<i>avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei</i>	
	<i>beni risultanti dall’inventario e dalle altre scritture previste”</i> e che <i>“Il</i>	
	<i>passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la</i>	
	<i>clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta</i>	
	<i>effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro</i>	
	<i>un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze</i>	
	<i>eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due</i>	
	<i>mesi dal dirigente dell’ufficio da cui il consegnatario dipende”</i> . Al	
	successivo quinto comma il medesimo art. 26 prevede poi che: <i>“Della</i>	
	<i>consegna è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche</i>	
	<i>dell’eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d’uso</i>	
	<i>precario nonché quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la</i>	
	<i>segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti”</i> .	
	8. Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD	
	827/1924) nel prevedere nei termini su indicati un adempimento, doveroso,	
	cui concorrono il consegnatario uscente, quello subentrante ed i	
	rappresentanti dell’Amministrazione, hanno quindi la funzione, anzitutto, di	
	perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da	
	consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art.	
	5	

	181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: <i>“La gestione degli agenti contabili</i>	
	<i>comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della</i>	
	<i>cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi</i>	
	<i>verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il</i>	
	<i>debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della</i>	
	<i>gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”</i>).	
	E' quindi interesse degli stessi agenti contabili evitare confusioni di gestione	
	e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea	
	documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica	
	del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del	
	consegnatario e del ricevente: infatti, solo il passaggio da una gestione	
	all'altra, correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente	
	una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi	
	agenti succeduti nel tempo, cui è connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo	
	di resa del conto giudiziale, secondo quanto prescritto dall'art. 612 R.D.	
	827/1924, commi 1 e 2 (<i>“Gli agenti contabili rispondono della loro gestione</i>	
	<i>personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel</i>	
	<i>periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si</i>	
	<i>siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto</i>	
	<i>pel periodo della propria gestione”</i>).	
	Viceversa, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile	
	che <i>“Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata</i>	
	<i>giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e Sez. giur. II</i>	
	<i>Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la responsabilità</i>	
	<i>contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del</i>	
	6	

precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur. Molise, sent n. 12/2020)”

(Sez. Calabria. n. 44/2024, Sez. Veneto n.160/2024).

9. Correlativamente, l'adempimento in esame richiede l'intervento, oltre che dell'agente cessante e di quello subentrante, anche di un terzo rappresentante dell'Amministrazione, poiché essa, in caso di cambiamento del consignatario, è tenuta a riscontrare fattivamente, nel suo stesso interesse, la correttezza dei dati indicati nel verbale di passaggio di consegne e a non limitarsi a prendere atto solo formalmente di quanto riscontrabile da ulteriore e diversa documentazione (art.26, comma 4, DPR 254/2002: “ *Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono i rappresentanti degli uffici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27*”).

10. Fatte tali premesse e seppur il verbale di passaggio di consegne, nel caso di specie, risulta redatto in forma sintetica e non del tutto aderente alle prescrizioni di legge, il Collegio ritiene che lo stesso sia in grado di assicurare entrambe le finalità perseguite dalle norme vigenti e cioè quella della rituale consegna della gestione al consegnatario subentrante e quella dell'accertamento della consistenza dei beni.

Dal predetto verbale - sottoscritto anche da un rappresentante dell'Amministrazione - è , infatti, possibile evincere sia la natura dei beni oggetto della gestione e sia la loro consistenza e corrispondenza alle scritture inventariali già in precedenza trasmesse all'Ispettorato Nazionale del

[illegible]